

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(Nn. 1959, 1808, 1891 e 1892-A)

RELAZIONE DELLE COMMISSIONI RIUNITE

10^a (Industria, Commercio, Turismo)

e

12^a (Igiene e sanità)

(RELATORE FORNI)

Comunicata alla Presidenza il 23 luglio 1982

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390, recante disciplina delle funzioni prevenzionali ed omologative delle unità sanitarie locali e dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (n. 1959)

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

e dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

di concerto col Ministro della Sanità

e col Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 LUGLIO 1982

Istituzione dell'Istituto per l'omologazione di
prodotti industriali (n. 1808)

presentato dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

di concerto col Ministro della Sanità

col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

e col Ministro del Tesoro

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 MARZO 1982

Norme per l'omologazione, ai fini prevenzionali, di macchine,
impianti, attrezzature e mezzi personali di protezione e per
i relativi controlli di conformità (n. 1891)

d'iniziativa dei senatori **CARLASSARA, MERZARIO, ANGELIN, ANTONIAZZI, ARGIROFFI, BELLINZONA, BERTONE, BONDI, CAZZATO, CIACCI, FELICETTI, FRAGASSI, GROSSI, LA PORTA, MIANA, POLLIDORO, ROSSANDA e URBANI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 APRILE 1982

Omologazione, per fini di prevenzione degli infortuni, di
macchine, di impianti, di attrezzature e di mezzi personali
di protezione (n. 1892)

d'iniziativa del senatore **LANDOLFI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 APRILE 1982

ONOREVOLI SENATORI. — L'attuazione della legge n. 833 procede con estrema lentezza poichè trova, soprattutto su alcuni temi delicati, resistenze e difficoltà. Una delle questioni più intricate e che, finora, è stata risolta solo molto parzialmente riguarda gli interventi di prevenzione.

La legge n. 833 puntava, giustamente, sulla prevenzione come elemento di maggiore qualificazione di tutto il disegno riformatore in campo sanitario. Si trattava cioè di dare molto più spazio ad azioni efficaci sull'ambiente di vita e di lavoro dei cittadini per ridurre gli interventi curativi, per responsabilizzare i singoli sui problemi riguardanti la propria salute e per spostare quote di risorse per l'attuazione di programmi che promuovessero l'educazione sanitaria, la prevenzione primaria e secondaria e la riabilitazione.

Nella legge n. 833 la materia è disciplinata dagli articoli 20, 21, 22, 23 e 24 che hanno visto uno studio approfondito di tutte le tematiche preventive da parte del Parlamento. È comprensibile, stante l'importanza dell'argomento, che esso abbia dovuto registrare notevoli tensioni con rischi di spaccature. Gli interessi che sono coinvolti, infatti, sono ragguardevoli e ciò giustifica il permanere, sul tema della prevenzione, di uno stato di conflittualità fra chi vuol privilegiare l'uomo, la sua sicurezza, la sua salute presente e futura e chi tiene presenti i processi produttivi e la tutela dei prodotti industriali, questioni certo non secondarie, ma non importanti quanto la vita e l'integrità fisica e psichica del lavoratore.

Il compromesso raggiunto con la legge n. 833 rappresenta un punto di equilibrio, un momento di razionalizzazione, un programma realistico, anche se con qualche sottolineatura ambiziosa. Il fatto di non aver applicato immediatamente i principi stabiliti dagli articoli citati della legge n. 833 ha consentito il riaprirsi di un conflitto, che sembrava superato e che è apparso, nel suo

riproporsi, ancora più duro, poichè, nel frattempo, erano venuti meno anche quei vincoli di solidarietà politica fra i grandi partiti popolari e quelli di democrazia laica, che avevano favorito il disegno riformatore.

La inquietante storia delle proroghe del passaggio delle funzioni in materia di prevenzione dall'ENPI e dall'ANCC alle USL e all'ISPESL trova le sue ragioni in questo conflitto di cui si sono resi portavoce, all'interno dell'amministrazione dello Stato, i Ministeri della sanità, del lavoro e dell'industria, ognuno con posizioni documentate, ma con un difetto essenziale di parzialità, tale da rendere difficile un'azione mediatrice e risoltrice della questione, da parte del Parlamento.

Dopo momenti di tensione, allo scadere dell'ultima proroga, concessa fino al 30 giugno 1982 con la legge 23 marzo 1982, n. 97, di conversione del decreto-legge 22 gennaio 1982, n. 10, il Governo presenta ora una proposta su cui si è registrato, positivamente, il consenso dei Ministri della sanità, del lavoro e dell'industria.

Il decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390, al nostro esame per la conversione in legge, rappresenta un compromesso, forse un poco affrettato, meritevole però di considerazione. Il favorevole approfondito esame fatto nelle Commissioni industria e sanità, poi, è valso a rendere più limpida e coerente con la legge n. 833 la normativa in materia di prevenzione e di omologazione.

Quella dell'omologazione è stata infatti la questione più controversa per risolvere la quale sono stati sacrificati gli altri problemi, su cui non vi erano dubbi, quali le competenze in materia di prevenzione sanitaria dell'ENPI e dell'ANCC che, con tempestività, potevano essere attribuite alle USL.

Per l'omologazione il Governo aveva previsto, dapprima con il disegno di legge numero 1808 assegnato all'esame congiunto delle Commissioni industria e sanità, l'istituzione dell'Istituto per l'omologazione dei

prodotti industriali che avrebbe complicato il già complesso scenario di enti ed istituti nel settore della prevenzione, creando conflitti di competenza non opportuni.

A questo disegno di legge si sono contrapposti due disegni di legge presentati il primo da senatori del Gruppo del PCI (n. 1891) e il secondo dal senatore Landolfi del PSI (n. 1892), che tendono a risolvere in modo diverso la questione dell'omologazione, delegando i compiti amministrativi alle regioni.

La materia dell'omologazione di macchine impianti e mezzi personali di protezione è chiaramente riservata alla competenza dello Stato ai sensi della lettera n) dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, ripresa dall'articolo 6, lettera n) della legge n. 833 del 1978.

Si tratta sostanzialmente dell'omologazione di sicurezza di cui all'articolo 4 della stessa legge n. 833. Essa viene definita nell'articolo 2 del decreto-legge al nostro esame come « la procedura tecnico-amministrativa con la quale viene provata e certificata la rispondenza del tipo o del prototipo di prodotto prima della riproduzione e immissione sul mercato, ovvero del primo o nuovo impianto, a specifici requisiti tecnici prefissati ai sensi e per i fini prevenzionali della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonchè ai fini della qualità dei prodotti ». La definizione è certo accettabile per quella parte che fa riferimento ai fini prevenzionali e che doveva essere disciplinata dalla legge delega ex articolo 24 della legge n. 833.

Controversa è la questione dei controlli di qualità (*quality control*) che attengono alle caratteristiche tecnologiche dei prodotti industriali e che, in nessun paese del mondo, sono assoggettati ad omologazione statale.

È uno dei punti di compromesso che è stato approfondito ed ha rivelato una sua precisa ragione.

Orbene la proposta al nostro esame affida la funzione di omologazione così definita all'ISPESL, che sarà vincolato alle procedure, alle modalità amministrative e tecniche, alle specifiche tecniche fissate con decreto dei Ministri dell'industria, del lavoro e della sanità, che stabiliranno altresì le

forme di attestazione e le tariffe dell'omologazione.

L'utilizzo dell'ISPESL ai fini omologativi è un fatto positivo, purché non venga modificata, oltre lo stretto necessario, come fa il decreto al nostro esame, la natura dell'istituto che è stato disciplinato dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 619.

In realtà l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro è organo tecnico scientifico del Servizio sanitario nazionale, alle dipendenze del Ministero della sanità. Per le attività di omologazione viene posto anche sotto il controllo del Ministro dell'industria con la possibilità di organizzarsi a livello periferico come organo-ente. Si tratta di un *quid novi*. Aperti come siamo a ogni soluzione valida, non rifiutiamo le novità, purché siano consistenti.

Dopo aver trattato della questione più ragguardevole del provvedimento, veniamo brevemente ad un esame particolareggiato dello stesso.

L'articolo 1 stabilisce che le funzioni dell'ENPI e dell'ANCC, nonchè quelle del Ministro del lavoro e della previdenza sociale trasferite ai sensi della legge n. 833, sono esercitate, a partire dal 1° luglio 1982, dalle Unità sanitarie locali, salvo eccezioni.

L'eccezione prevede che vengano nominati commissari provinciali che esercitino le funzioni dei due enti soppressi qualora le unità sanitarie locali non inizino l'esercizio delle funzioni alla data del 1° luglio 1982 come previsto dal decreto-legge n. 10 del 1982 convertito nella legge n. 97. La durata massima del commissariamento è fissata al 31 dicembre 1982. Il prefetto revoca il commissario non appena le USL assumono le funzioni sopra ricordate. Il testo proposto dalle Commissioni riunite è più chiaro e grammaticalmente corretto.

Si tratta di una norma che punta sulla continuità del servizio, anche se si è badato poco alla forma.

Quanto alla nomina dei commissari da parte dei prefetti si è forse tenuto conto, in modo improprio, dei poteri assegnati ai prefetti stessi dal terzo comma dell'articolo 21 della legge n. 833 per l'attribuzione ad

alcuni funzionari delle USL delle funzioni di ufficiali di polizia giudiziaria, in materia di repressione di abusi; a questo punto però siamo di fronte al fatto compiuto, anche se va ricordato che sarebbe stato più opportuno attribuire ai presidenti delle regioni i poteri di nomina dei commissari.

Il comma terzo dell'articolo 1 consente alle regioni di chiedere ai commissari liquidatori dell'ENPI e dell'ANCC di continuare a svolgere alcune funzioni, spettanti alle USL, fino al 31 dicembre 1982, con oneri a carico delle quote del Fondo sanitario nazionale assegnate alle Regioni stesse. Si tratta anche di incombenze amministrative quali la corresponsione di stipendi, la gestione amministrativa del personale eccetera.

L'ultimo comma stabilisce le modalità per l'attribuzione dei beni mobili e immobili dei disciolti ENPI e ANCC.

Vengono dati in comodato fino al 31 dicembre 1982 all'ISPESL i beni e le attrezzature delle sedi centrali e dei laboratori centrali, e vengono dati in comodato, sempre fino al 31 dicembre 1982, alle USL, i beni delle sedi periferiche dei disciolti enti, in attesa dei decreti dei Ministri del tesoro, del lavoro e delle finanze da emanarsi, presumibilmente entro lo stesso 31 dicembre 1982, con i quali sarà stabilita la destinazione definitiva dei beni. Una quota di essi dovrà fin d'ora essere però riservata per lo svolgimento delle funzioni di omologazione.

L'articolo 2 trasferisce all'ISPESL le funzioni statali di omologazione con le modalità che ho già illustrato nella prima parte della relazione. Devo aggiungere le seguenti annotazioni:

1) con decreto dei Ministri dell'industria, della sanità e del lavoro possono essere autorizzati ad effettuare le procedure di omologazione anche laboratori pubblici e privati riconosciuti idonei;

2) le industrie sono autorizzate all'autocertificazione, limitatamente alla conformità dei prodotti di serie;

3) fino all'emanazione dei decreti sulle norme di esercizio delle funzioni di omolo-

gazione da parte dell'ISPESL, si applicano le tariffe in vigore presso l'ANCC;

4) restano ferme le norme stabilite dall'articolo 22 della legge 29 maggio 1982, numero 308, in materia di omologazione di impianti e di apparecchiature ai fini del contenimento dei consumi energetici;

5) resta di competenza del Ministro dell'interno l'omologazione di impianti, apparecchiature e dispositivi antincendi.

La proposta emendativa delle Commissioni industria e sanità ha delimitato, in modo preciso, i confini dell'attività omologativa, trasferita all'ISPESL, con un riferimento alle norme in materia contenute nella legge n. 833 del 1978. Essa ha inoltre posto dei vincoli alla possibilità di ricorrere all'autocertificazione da parte delle industrie produttrici che devono possedere requisiti minimi da stabilirsi mediante decreto interministeriale. Infine la proposta delle Commissioni industria e sanità ha voluto rafforzare la funzione propositiva dell'ISPESL, in materia di definizione della normativa e delle specifiche tecniche sull'omologazione.

L'articolo 3 riguarda il personale e norme transitorie:

a) i trasferimenti del personale e anche dei beni dell'ENPI e dell'ANCC devono avvenire sentito anche il Ministro dell'industria. Si tratta della fissazione dei contingenti del personale ENPI, ANCC e degli Ispettorati del lavoro che dovrà essere assegnato alle USL e delle modalità per il comando all'ISPESL del personale ad esso destinato. La materia è disciplinata dall'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 619 del 1980, prevede una procedura complessa ma, se finalmente essa viene avviata, potranno essere superate le difficoltà fin qui sorte;

b) viene prevista una fase transitoria per l'esercizio delle competenze in materia di omologazione. Questa fase può essere (o sarà) gestita dai commissari liquidatori ENPI e ANCC dietro autorizzazione dei Ministri dell'industria, della sanità e del lavoro fino al 31 dicembre 1982. Essi continue-

ranno a svolgere le funzioni già di loro competenza, utilizzando personale dell'ISPEL.

La gestione transitoria può riguardare anche funzioni proprie dell'ISPEL. Potrà essere utilizzato, in via provvisoria, anche personale delle USL. Vi sarà in questo caso una compensazione di fondi fra enti in liquidazione e USL e ISPEL e USL.

Le Commissioni industria e sanità, oltre a precisazioni formali hanno proposto di aggiungere all'articolo 3 un altro comma in cui si stabilisce che i contributi dovuti all'ENPI da parte dell'INAIL ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 2390 del 1952, siano deferiti, a partire dalla cessazione della gestione commissariale dell'ENPI stesso, al Fondo sanitario nazionale per essere destinati ad attività di ricerca nel settore della prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali. La proposta appare assai opportuna, stante le carenze notevoli nel campo specifico degli studi sulla prevenzione.

L'articolo 4 apporta modifiche alle norme che disciplinano la costituzione dell'ISPEL e i suoi organi direttivi per adeguare l'istituto alle nuove funzioni di competenza statale, ad esso attribuite:

1) limitatamente alle funzioni omologative l'ISPEL è sottoposto alla vigilanza dei Ministri dell'industria, della sanità e del lavoro. Per le altre funzioni è sottoposto solo alla vigilanza del Ministro della sanità;

2) i Ministri dell'industria, della sanità e del lavoro, su conforme parere del comitato amministrativo dell'ISPEL, con decreto di concerto col Ministro del tesoro, possono costituire dipartimenti periferici dell'istituto, in ragione dell'ampiezza del territorio e della presenza di unità produttive con esigenze di urgenti interventi di omologazione;

3) all'interno dell'ISPEL è istituito un dipartimento autonomo per l'omologazione di spettanza statale;

4) il comitato amministrativo dell'ISPEL di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 619 del 1980, è integrato:

a) da tre membri rappresentanti rispettivamente dei Ministeri dell'industria, del tesoro e delle partecipazioni statali;

b) da tre rappresentanti delle associazioni dei datori di lavoro, fra cui quelle delle partecipazioni statali;

5) il comitato esecutivo dell'ISPEL di cui all'articolo 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 619 del 1980, è integrato:

a) con i membri del comitato amministrativo rappresentanti i Ministeri della sanità, del tesoro e delle partecipazioni statali;

b) da due rappresentanti delle associazioni imprenditoriali;

6) il comitato tecnico scientifico dell'ISPEL di cui all'articolo 9 del più volte citato decreto del Presidente della Repubblica n. 619 del 1980, è integrato:

a) da un rappresentante del Ministero dell'industria;

b) da tre esperti designati rispettivamente dall'Enel, dall'ENI e dall'IRI.

L'articolo 4, laddove prevede l'articolazione dell'ISPEL attraverso l'istituzione di dipartimenti periferici, vuol garantire che le attività amministrative, legate all'omologazione di prodotti industriali, siano espletate con rapidità ed efficienza.

Le Commissioni, a proposito dell'istituzione di un dipartimento autonomo per l'attività di omologazione all'interno dell'ISPEL hanno precisato che l'autonomia dello stesso è limitata agli aspetti funzionali e contabili e, pertanto, non riguarda nè la programmazione generale, nè la gestione politica.

Quanto alla nuova composizione degli organismi dirigenti dell'ISPEL, sono state valutate attentamente dalle Commissioni industria e sanità le modifiche apportate, soprattutto per ciò che attiene al rapporto fra le varie categorie rappresentate.

Per non alterare gli equilibri fra rappresentanza dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori autonomi e degli industriali, le Commissioni hanno proposto l'inclusione, nel

comitato amministrativo, accanto a tre rappresentanti dei dirigenti di azienda di un rappresentante delle associazioni sindacali dei quadri e dirigenti di azienda. La designazione sarà fatta dal Consiglio sanitario nazionale in applicazione della norma vigente (articolo 6, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica n. 619 del 1980).

Le Commissioni inoltre hanno, opportunamente, proposto di includere nel comitato esecutivo dell'ISPESL, anche un rappresentante dei comuni designato dall'ANCI.

Sarà bene che su questo tema della composizione degli organi direttivi non si apra un conflitto fra categorie, con il rischio di snaturare la norma originaria.

Dopo l'articolo 4 le Commissioni industria e sanità hanno proposto un articolo 4-bis che stabilisce l'obbligatorietà della pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*, dei decreti interministeriali da emanarsi in esecuzione

del decreto-legge al nostro esame. Stante l'importanza e la delicatezza della materia, la norma è assai opportuna.

Onorevoli senatori, lo sforzo fatto dal Governo per presentare un testo che tenesse conto di varie esigenze merita il nostro apprezzamento. Le modifiche proposte dalle Commissioni industria e sanità conferiscono al testo maggior chiarezza e coerenza.

L'impegno testimonierà quanta importanza dà ciascuno di noi a un tema attuale e vivo che interessa operatori economici e lavoratori, amministratori di enti locali e pubblici dipendenti ma soprattutto l'uomo con il suo diritto alla salute.

Onorevoli colleghi, ritengo che gli altri disegni di legge al nostro esame debbano essere tenuti presenti nella discussione pur considerandoli, come relatore, assorbiti.

Forni, *relatore*

PARERI DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

a) sul disegno di legge n. 1959.

(Estensore MANCINO)

14 luglio 1982

La Commissione, esaminato il disegno di legge, comunica di non avere nulla da osservare per quanto di competenza.

Dissentono i rappresentanti del Gruppo comunista.

b) sul disegno di legge n. 1808.

(Estensore BRANCA)

28 aprile 1982

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime parere favorevole per quanto di competenza.

Segnala peraltro l'opportunità di una attenta verifica della congruità delle modalità previste, all'articolo 20, per far fronte agli oneri finanziari connessi al funzionamento dell'istituto di cui al disegno di legge.

c) sul disegno di legge n. 1891.

(Estensore MANCINO)

16 giugno 1982

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime parere favorevole per quanto di competenza.

Raccomanda altresì alle Commissioni di merito di approfondire la normativa in esame, contestualmente ai disegni di legge connessi per materia, con particolare riguardo alle funzioni statali e a quelle regionali.

d) sul disegno di legge n. 1892.

(Estensore MANCINO)

16 giugno 1982

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime parere favorevole per quanto di competenza.

Raccomanda altresì alla Commissione di merito di approfondire la normativa in esame, contestualmente ai disegni di legge connessi per materia, con particolare riguardo alle funzioni statali e a quelle regionali.

PARERI DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

a) sul disegno di legge n. 1808

(Estensore CAROLLO)

13 maggio 1982

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere favorevole.

b) sui disegni di legge nn. 1891 e 1892

23 giugno 1982

La Commissione, esaminati congiuntamente i disegni di legge per quanto di propria competenza, non si oppone al loro ulteriore corso a condizione che gli oneri da essi derivanti e le connesse modalità di copertura siano ricondotti alle previsioni del disegno di legge n. 1808 sul quale questa Commissione si è espressa in senso favorevole in data 13 maggio 1982.

EMENDAMENTI PROPOSTI DALLA COMMISSIONE

AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Art. 1.

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Nelle province in cui, alla data del 1° luglio 1982, le unità sanitarie locali non abbiano iniziato l'esercizio effettivo delle funzioni dell'ANCC, dell'ENPI e degli organi del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, loro trasferite dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, il prefetto, con proprio decreto, nomina un commissario, il quale esercita, nel territorio della provincia, i compiti già svolti dai predetti enti ed organi ».

Al terzo comma, in fine, sostituire le parole: « degli stanziamenti alle regioni assegnati sul fondo sanitario nazionale » con le altre: « delle quote del fondo sanitario nazionale assegnate alle singole regioni ».

Art. 2.

Al primo comma, dopo le parole: « omologazione dei prodotti industriali » inserire le altre: « ai sensi dell'articolo 6, lettera n) e dell'articolo 24, n. 18), della legge 23 dicembre 1978, n. 833 ».

Al terzo comma, dopo la parola: « decreto » inserire l'altra: « interministeriale ».

Al terzo comma, in fine, aggiungere il seguente periodo: « I requisiti delle imprese ammesse all'autocertificazione sono determinati con un regolamento, approvato dagli stessi Ministri con decreto interministeriale ».

Al quarto comma, dopo la parola: « decreti » inserire l'altra: « interministeriali ».

Al quarto comma, sostituire le parole: « sentito l'ISPESL » con le altre: « previo parere dell'ISPESL ».

Sopprimere l'ultimo comma.

Art. 3.

Al secondo comma, sostituire le parole: « sentito l'ISPESL » con le altre: « previo parere dell'ISPESL ».

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« Il contributo di cui all'articolo 3, secondo comma, della legge 19 dicembre 1952, n. 2390, viene assegnato al fondo sanitario nazionale di cui all'articolo 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, per essere destinato ad attività di ricerca nel campo della prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, a partire dalla cessazione dell'attività commissariale dell'ENPI ».

Art. 4.

Al secondo comma sostituire la parola: « autonomo » con le altre: « dotato di autonomia funzionale e contabile ».

Al terzo comma, in fine, aggiungere le parole: « e un rappresentante delle associazioni sindacali dei quadri e dirigenti di azienda, designati dal Consiglio sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 6, lettera c), del predetto decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 619 ».

Al quarto comma, aggiungere, in fine, le parole: « e da un rappresentante dell'ANCI ».

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente articolo aggiuntivo:

« Art. 4-bis. — I decreti previsti dalla presente legge sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ».

DISEGNO DI LEGGE n. 1959

Articolo unico

È convertito in legge il decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390, recante disciplina delle funzioni prevenzionali ed omologative delle unità sanitarie locali e dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro.

Decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 1° luglio 1982.

Disciplina delle funzioni prevenzionali e omologative delle unità sanitarie locali e dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di disciplinare le funzioni prevenzionali e omologative delle unità sanitarie locali e dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 giugno 1982;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri della sanità e del lavoro e della previdenza sociale;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

Qualora alla data del 1° luglio 1982 le unità sanitarie locali non abbiano iniziato l'esercizio effettivo delle funzioni dell'ANCC, dell'ENPI e degli organi del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, loro trasferite dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, il prefetto, con proprio decreto, nomina un commissario, il quale esercita, nel territorio della provincia, i compiti già svolti dai predetti enti ed organi, ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 22 gennaio 1982, n. 10, convertito nella legge 23 marzo 1982, n. 97.

Il commissario di cui al precedente comma cessa, con decreto del prefetto, dalle sue funzioni al momento in cui le unità sanitarie locali inizieranno l'effettivo esercizio delle funzioni loro trasferite e comunque entro il 31 dicembre 1982.

Fino alla data del 31 dicembre 1982 le regioni possono chiedere ai commissari liquidatori dell'ENPI e dell'ANCC l'effettuazione di attività connesse all'esercizio, da parte delle unità sanitarie locali, delle funzioni di cui ai precedenti comma, assumendone gli oneri a carico degli stanziamenti alle regioni assegnati sul fondo sanitario nazionale.

Fermo il disposto di cui al primo comma dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 619, fino alla emanazione dei decreti di cui all'articolo 65 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1982, riguardo ai beni mobili ed immobili ed alle attrezzature dell'ENPI e dell'ANCC, salvo quelli necessari per l'esercizio delle funzioni di cui al primo comma del successivo articolo 2, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge 1° luglio 1980, n. 285, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1980, n. 441.

Art. 2.

Ferme le competenze attribuite o trasferite alle unità sanitarie locali dagli articoli 19, 20 e 21 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è attribuita, a decorrere dal 1° luglio 1982, all'ISPESL la funzione statale di omologazione dei prodotti industriali, nonchè il controllo di conformità dei prodotti industriali di serie al tipo omologato.

Per omologazione di un prodotto industriale si intende la procedura tecnico-amministrativa con la quale viene provata e certificata la rispondenza del tipo o del prototipo di prodotto prima della riproduzione e immissione sul mercato, ovvero del primo o nuovo impianto, a specifici requisiti tecnici prefissati ai sensi e per i fini prevenzionali della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonchè anche ai fini della qualità dei prodotti.

Con decreto dei Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità e del lavoro e della previdenza sociale possono essere autorizzati all'esercizio delle funzioni di cui al precedente primo comma anche laboratori pubblici o privati riconosciuti idonei, nonchè l'auto-certificazione da parte delle aziende produttrici limitatamente alla conformità dei prodotti di serie.

Le procedure e le modalità amministrative e tecniche, le specifiche tecniche, le forme di attestazione e le tariffe dell'omologazione sono determinate con decreti dei Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità e del lavoro e della previdenza sociale, sentito l'ISPESL.

Sino all'emanazione dei decreti di cui al comma precedente, l'ISPESL opera alla stregua delle procedure e tariffe vigenti presso le amministrazioni attualmente competenti.

L'omologazione di impianti ed apparecchiature ai fini del contenimento dei consumi energetici e dell'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili resta disciplinata dall'articolo 22 della legge 29 maggio 1982, n. 308. Restano ferme anche le competenze in materia di omologazione di materiali, impianti, apparecchiature e dispositivi ai fini antincendi attribuite dalle leggi vigenti al Ministero dell'interno.

Art. 3.

I provvedimenti di cui agli articoli 17 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 619, riguardo al personale ed

ai beni dell'ANCC e dell'ENPI sono adottati di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, tenendo conto anche delle competenze attribuite all'ISPESL ai sensi del precedente articolo 2.

In attesa che l'ISPESL inizi ad esercitare le competenze attribuite dal precedente articolo 2, i commissari liquidatori dell'ANCC e dell'ENPI possono essere autorizzati, con decreto interministeriale dei Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità e del lavoro e della previdenza sociale, sentito l'ISPESL, ad esercitare sino al 31 dicembre 1982 le funzioni omologative già loro spettanti ai sensi delle rispettive competenze istituzionali, nonchè adempimenti di gestione di competenza dell'ISPESL, all'uopo avvalendosi di personale compreso nel contingente da assegnare all'ISPESL ai sensi del precedente comma, ovvero, in via provvisoria, di personale compreso nel contingente da assegnare alle unità sanitarie locali, e ponendo altresì gli oneri finanziari, a carico delle rispettive gestioni, cui continueranno ad affluire, per l'anno 1982, i proventi delle attività svolte. L'ISPESL provvederà a rimborsare gli oneri stessi sullo stanziamento di cui al capitolo 6000 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità.

Art. 4.

L'ISPESL, limitatamente all'esercizio delle funzioni di cui al precedente articolo 2, primo comma, è sottoposto alla vigilanza dei Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità e del lavoro e della previdenza sociale.

I Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità e del lavoro e della previdenza sociale possono, su conforme parere del comitato amministrativo dell'ISPESL, istituire, con decreto interministeriale, di concerto con il Ministro del tesoro, dipartimenti periferici dell'Istituto in ragione della dislocazione territoriale, della densità e del rilievo economico e produttivo delle imprese industriali utenti dell'attività omologativa. Ad integrazione dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 619, è istituito un dipartimento autonomo per l'esercizio delle attività di omologazione di cui al precedente articolo 2, primo comma.

Il comitato amministrativo dell'ISPESL di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 619, è integrato dai seguenti componenti:

un rappresentante del Ministero del tesoro, un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e un rappresentante del Ministero delle partecipazioni statali, designati dai rispettivi Ministri;

tre rappresentanti delle associazioni imprenditoriali, tra cui quelle delle aziende a partecipazione statale.

Il comitato esecutivo dell'ISPESL di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 619, è integrato dai membri del comitato amministrativo rappresentanti, rispettivamente, il

Ministero della sanità, il Ministero del tesoro e il Ministero delle partecipazioni statali, nonché da due dei rappresentanti delle associazioni imprenditoriali.

Il comitato tecnico-scientifico dell'ISPESL, di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 619, è integrato dai seguenti componenti:

un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

un esperto designato dall'Enel;

un esperto designato dall'ENI;

un esperto designato dall'IRI.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del Sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 giugno 1982

PERTINI

SPADOLINI — MARCORA — ALTISSIMO
DI GIESI

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA

DISEGNO DI LEGGE n. 1808

D'INIZIATIVA GOVERNATIVA

Art. 1.

È istituito, con sede in Roma, l'Istituto per l'omologazione di prodotti industriali.

L'Istituto, organo tecnico dell'amministrazione diretta dello Stato alle dipendenze del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato — Ispettorato tecnico dell'industria — è dotato di autonomia amministrativa, patrimoniale, contabile e finanziaria.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può, su conforme proposta del comitato di gestione, istituire, con proprio decreto di concerto con il Ministro del tesoro, dipartimenti periferici dell'Istituto, in ragione della dislocazione, della densità e del rilievo economico e produttivo delle imprese industriali.

Art. 2.

L'Istituto:

a) svolge le attività di omologazione di prodotti industriali;

b) effettua i controlli di conformità dei prodotti al tipo omologato e quelli di primo o nuovo impianto;

c) diffonde, coordinando le attività delle altre amministrazioni e degli altri enti interessati, la conoscenza e l'applicazione dei sistemi di impianto per il risparmio energetico sia negli edifici sia nei processi industriali;

d) esercita le attività connesse con lo svolgimento dei compiti di cui alle lettere precedenti.

Le procedure amministrative e tecniche per lo svolgimento dei compiti, di cui al comma precedente, nonché le forme di attestazione dell'omologazione sono determinate

con appositi decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri della sanità e del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 3.

Per omologazione di un prodotto industriale si intende la procedura tecnico-amministrativa, con la quale viene provata e certificata la rispondenza del tipo o prototipo di prodotto, prima della riproduzione e immissione sul mercato, a specifici requisiti tecnici prefissati ai fini della sicurezza, della qualità e del risparmio energetico.

Per prodotti industriali, ai fini dell'omologazione, si intendono le macchine, i componenti e le parti di macchine e di impianti, gli utensili, le apparecchiature varie, le attrezzature di lavoro e di sicurezza, i dispositivi di sicurezza, i mezzi personali di protezione, le apparecchiature, i prodotti e i mezzi protettivi per uso lavorativo e extralavorativo, anche domestico, costruiti in serie od in esemplari unici non di serie.

I prodotti da omologare, anche fuori delle categorie indicate nel comma precedente, sono determinati con decreti del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta motivata del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con i Ministri della sanità e del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 4.

I requisiti tecnici di cui all'articolo precedente sono determinati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro della sanità e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito, per quanto di competenza, l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro. Con il medesimo decreto è stabilita la data dalla quale devono sussistere i predetti requisiti tecnici, in modo che sia consentito il necessario adeguamento della produzione e lo smaltimento delle scorte.

Art. 5.

Sono organi dell'Istituto:

- 1) il direttore;
- 2) il comitato di gestione;
- 3) il comitato tecnico.

Art. 6.

Il comitato di gestione è costituito dal direttore dell'Istituto, che lo presiede, ed ha sei componenti nominati dal Ministro della industria, del commercio e dell'artigianato, di cui:

tre del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

due del Ministero della sanità;

uno del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il comitato è convocato dal direttore dell'Istituto almeno una volta ogni tre mesi ed è validamente costituito con la maggioranza dei suoi componenti.

Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole di almeno la metà dei componenti presenti e con la prevalenza, in caso di parità, del voto del direttore.

Il comitato di gestione dura in carica cinque anni ed i suoi componenti non di diritto possono essere riconfermati per una sola volta.

Art. 7.

Il comitato di cui al precedente articolo 6 provvede alla gestione e all'amministrazione dell'Istituto e delibera su proposta del direttore:

- a) sul regolamento, sulle tabelle organiche e sul trattamento economico del personale;
- b) sul regolamento dei servizi;
- c) sul progetto di bilancio preventivo e di conto consuntivo, nonché sulle proposte di variazione del bilancio;

d) sulle nomine dei direttori dei servizi centrali e dei dipartimenti periferici;

e) sulle convenzioni e sui rapporti di collaborazione con enti, organismi ed istituzioni, pubblici o privati, nazionali o stranieri, relativamente allo svolgimento dei compiti demandati all'Istituto.

Le deliberazioni sono trasmesse, entro dieci giorni dall'adozione, al Ministro della industria, del commercio e dell'artigianato per l'approvazione. Le deliberazioni concernenti le materie di cui alle lettere a) ed e) sono approvate dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa, rispettivamente, con il Ministro del tesoro e con il Ministro della sanità.

Art. 8.

Il comitato tecnico è composto da sei dirigenti tecnici dell'Istituto nonché da sei esperti designati:

due dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

uno dal Ministero della sanità;

uno dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

uno ciascuno, rispettivamente, dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale.

Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario tecnico dell'Istituto.

I componenti del comitato tecnico non possono far parte del comitato di gestione; sono nominati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Il comitato tecnico è presieduto da uno dei componenti eletto dagli stessi; esso ha funzioni consultive nelle materie tecniche di competenza dell'Istituto e delibera a maggioranza semplice dei suoi componenti.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Art. 9.

Il direttore dell'Istituto è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ed è equiparato alla qualifica di dirigente generale dello Stato di livello C.

Il direttore ha la rappresentanza legale dell'Istituto e sovrintende ai servizi ed agli uffici centrali e periferici, adotta tutti i provvedimenti ed esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge ovvero delegategli dal comitato di gestione.

Art. 10.

Le entrate dell'Istituto sono costituite dai proventi derivanti dalle attività di omologazione, secondo le tariffe approvate ed adeguate di anno in anno con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro.

La riscossione delle entrate avviene secondo la procedura prevista dal testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, e successive modificazioni.

Le spese dell'Istituto sono costituite dalle spese generali e di amministrazione occorrenti per il suo funzionamento, dalle spese per il personale, nonchè da ogni altra spesa necessaria per la realizzazione dei compiti ad esso affidati e debbono essere contenute nell'ambito delle entrate di cui al precedente primo comma.

Il bilancio finanziario di previsione, redatto in termini di competenza e di cassa, è presentato al Parlamento in allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Il rendiconto generale che mostra i risultati finanziari ed economico-patrimoniali della gestione è allegato in appendice al rendiconto generale dello Stato.

Art. 11.

L'esercizio finanziario dell'Istituto coincide con quello dell'Amministrazione dello Stato.

Per la gestione finanziaria dell'Istituto è istituita apposita contabilità speciale presso la Tesoreria provinciale dello Stato di Roma intestata all'Istituto per l'omologazione di prodotti industriali del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, cui affluiscono i proventi ad esso devoluti.

Gli ordinativi di pagamento sulla contabilità speciale di cui al precedente comma sono emessi a firma del direttore dell'Istituto o di funzionari da lui delegati.

Le somme disponibili in eccedenza dei presumibili bisogni del servizio possono essere versate in conto corrente fruttifero presso la Cassa depositi e prestiti o investite in titoli dello Stato.

L'Istituto è tenuto all'osservanza delle norme sulla contabilità generale dello Stato in quanto compatibili con la presente legge.

Art. 12.

Presso l'Istituto è costituito un apposito Ufficio centrale di ragioneria, alle dipendenze del Ministro del tesoro, per l'esercizio delle funzioni proprie delle ragionerie centrali.

Il quadro I della tabella VII dell'allegato II al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, quale risulta a seguito del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1979, n. 492, è modificato aumentando di un posto la dotazione organica complessiva dei dirigenti superiori (livello D) e di due quella dei primi dirigenti (livello E). In correlazione sono incrementati, rispettivamente, i posti attinenti alle funzioni di direttore di ragioneria centrale e di direttore di divisione.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Art. 13.

La Corte dei conti esercita il controllo successivo sugli atti e rendiconti dell'Istituto.

Art. 14.

Ai sensi della legge 22 luglio 1975, n. 382, il trattamento economico del personale dell'Istituto è disciplinato sulla base di accordi definiti triennialmente con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative su base nazionale.

Art. 15.

Chiunque realizza, vende, o mette comunque in circolazione, prodotti di cui al precedente articolo 3, secondo comma, senza aver conseguito l'omologazione nelle forme di attestazione di cui al precedente articolo 2, secondo comma, o che non rispondono ai prescritti requisiti tecnici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a lire 10 milioni.

Qualora a seguito di verifiche o controlli risulti che i prodotti, il cui tipo ha formato oggetto delle procedure stabilite dagli articoli precedenti, non sono conformi ad esso, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto, provvede, anche in via temporanea tenuto conto della gravità della infrazione, ad ordinare a spese del contravventore l'eliminazione delle difformità, vietando l'ulteriore uso o immissione in circolazione del prodotto. In caso di contravvenzione a tale divieto si applicano le stesse pene previste dal primo comma.

Art. 16.

Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, saranno definiti entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sulla base

dei compiti previsti dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 619, e dagli articoli 2 e 3 della presente legge, i contingenti di personale dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni e dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione da trasferire all'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro e all'Istituto per l'omologazione di prodotti industriali, nonché i contingenti di personale da iscrivere nei ruoli regionali per essere assegnati ai servizi delle unità sanitarie locali ed in particolare ai servizi di cui all'articolo 22 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il personale degli enti, di cui al precedente comma, nonché il personale statale di cui all'articolo 73 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, può presentare domanda di trasferimento all'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza del lavoro o all'Istituto per l'omologazione di prodotti industriali, ovvero di iscrizione nei ruoli regionali per essere assegnato ai servizi o presidi delle unità sanitarie locali.

Entro 30 giorni dall'emanazione dei decreti di cui al primo comma i commissari liquidatori dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni e dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione provvedono al comando del personale in base ai contingenti, di cui al primo comma. Entro lo stesso termine il Ministro del lavoro e della previdenza sociale provvede con propri decreti al trasferimento del personale degli Ispettorati del lavoro che abbia fatto domanda ai sensi del secondo comma.

Entro il termine di cui al primo comma si provvederà agli adeguamenti di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 luglio 1980, n. 619.

Art. 17.

Le Stazioni sperimentali dell'industria collaborano, a richiesta del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, alle prove tecniche da effettuarsi sugli apparecchi e componenti di impianti e all'attività omologativa dell'Istituto.

Art. 18.

Per lo svolgimento delle funzioni spettanti al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in base alla presente legge è istituito un posto di livello di funzione dirigenziale *E* nel ruolo dell'Ispettorato tecnico dell'industria del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Nella prima attuazione della disposizione di cui al precedente comma, la relativa nomina sarà fatta, per merito comparativo, nell'ambito degli ispettori capi tecnici del ruolo ad esaurimento della carriera direttiva del personale dell'Ispettorato medesimo.

Art. 19.

I laboratori centrali e le strutture scientifiche già appartenenti ai soppressi Associazione nazionale per il controllo della combustione ed Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni sono ripartiti tra l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro e l'Istituto di cui alla presente legge, con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro della sanità, sulla base di appositi inventari ricognitivi e delle relative indicazioni sull'attuale utilizzo dei beni medesimi, redatti dai commissari liquidatori degli enti predetti, salvo le strutture scientifiche ed i laboratori di Monteporzio Catone che restano assegnati all'Istituto superiore per la sicurezza e la prevenzione del lavoro.

L'immobile della sede centrale e quelli delle sedi periferiche della Associazione nazionale per il controllo della combustione (ANCC), nonchè i mobili e le attrezzature ad essi pertinenti non assegnati alle unità sanitarie locali, ai sensi dell'articolo 72 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e di pertinenza dello speciale ufficio liquidazioni del Ministero del tesoro possono essere assegnati in uso all'Istituto di cui al precedente articolo 1 con decreto del Ministro del tesoro, con il quale viene stabilito il canone figurativo annuo di ciascun immobile e la durata dell'utilizzo degli immobili stessi.

Art. 20.

All'onere per il funzionamento dell'Istituto di cui alla presente legge, valutato in lire 25 miliardi per l'anno 1982, si fa fronte mediante il gettito derivante dall'applicazione delle tariffe previste in base all'articolo 4 del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, convertito dalla legge 16 giugno 1927, n. 1132, e agli articoli 107 e 108 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824.

Art. 21.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

DISEGNO DI LEGGE n. 1891

D'INIZIATIVA DEI SENATORI CARLASSARA
ED ALTRI

Art. 1.

(Oggetto)

La presente legge detta norme in materia di omologazione, per fini prevenzionali, di macchine, di impianti, di attrezzature e di mezzi personali di protezione, al fine di assicurare condizioni di sicurezza uniformi su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 4 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

In particolare vengono disciplinati obblighi e responsabilità per la progettazione, la realizzazione, la vendita, il noleggio, la concessione in uso e l'impiego di macchine, componenti e parti di macchine, utensili, attrezzature di lavoro e di sicurezza, dispositivi di sicurezza, mezzi personali di protezione, apparecchiature, prodotti e mezzi protettivi per uso lavorativo ed extralavorativo, anche domestico. Vengono altresì dettate norme per i controlli di conformità sui prodotti soggetti ad omologazione, nonché per la vigilanza sul rispetto delle condizioni previste dalle relative specifiche tecniche.

Art. 2.

(Competenze dello Stato,
delle regioni e dei comuni)

Le funzioni amministrative concernenti la materia di cui alla presente legge sono di competenza dello Stato, che le esercita nei modi e con gli organi previsti dalla presente legge.

All'articolo 7, primo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è aggiunta la seguente lettera:

« f) accertamenti e certificazioni relativi all'omologazione per fini prevenzionali ».

Art. 3.

(Tipologia dei prodotti da sottoporre ad omologazione per fini prevenzionali)

Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della sanità, sentito il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e il Consiglio sanitario nazionale, sono determinati gli elenchi dei prodotti da assoggettare ad omologazione ai fini prevenzionali, suddivisi in classi omogenee in relazione ai criteri di sicurezza ed ai relativi metodi determinati dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri si provvede alla emanazione del primo elenco di prodotti da omologare.

Tali elenchi vengono aggiornati ogni sei mesi.

Art. 4.

(Inclusione negli elenchi a fini di omologazione per fini prevenzionali)

Hanno facoltà di proposta di inclusione e aggiornamento degli elenchi di cui all'articolo 3 della presente legge:

le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

gli organismi riconosciuti per la protezione dei consumatori;

le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;

l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro;

l'Istituto superiore di sanità;

il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

Sulle proposte di aggiornamento degli elenchi il comitato di cui all'articolo 5 della presente legge deve pronunciarsi entro novanta giorni, fatte salve eventuali proroghe per motivate esigenze di istruttoria tecnica. I proponenti hanno il diritto alla audizione nelle sedute in cui vengono discusse le rispettive proposte.

Art. 5.

(Compiti del comitato amministrativo dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza in materia di omologazione)

Il comitato amministrativo dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro formula le proposte relative a tutti gli atti di competenza dell'amministrazione centrale dello Stato, in materia di omologazione per fini preventionali, ed assolve i compiti ad esso attribuiti dall'articolo 7 della presente legge.

Per l'istruttoria tecnica dei propri atti il comitato amministrativo dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro si avvale in modo particolare degli appositi comitati tecnici di cui all'articolo 7, primo comma, della presente legge.

Il comitato propone altresì i prodotti da omologare ai fini della sicurezza e le relative procedure tecniche ed amministrative.

Art. 6.

(Norme applicative)

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della sanità, sono determinati:

a) *i criteri direttivi:*

per realizzare la partecipazione degli utilizzatori dei prodotti, degli acquirenti, dei progettisti e dei produttori, degli operatori del Servizio sanitario nazionale e degli esperti di organismi di ricerca, di unificazione e di studio, alla predisposizione delle specifiche tecniche relative a ciascun tipo di prodotto da sottoporre ad omologazione;

per l'individuazione, da parte delle unità sanitarie locali territorialmente competenti, di laboratori abilitati al rilascio di certificazioni e per la revoca delle autorizzazioni rilasciate;

per l'autorizzazione delle aziende produttrici al rilascio di autocertificazioni di conformità dei prodotti di serie ai prototipi omologati e per la revoca delle autorizzazioni rilasciate;

b) *le modalità:*

per la pubblicazione delle specifiche tecniche ai fini della preventiva sperimentazione e validazione prima della loro emanazione o del periodico aggiornamento;

per la fase di avviamento del processo omologativo, con la individuazione dei tempi tecnici necessari per l'emanazione delle specifiche tecniche e l'inizio del divieto di commercializzazione dei prodotti non omologati, determinati in modo da consentire la progettazione e l'assoggettamento ad accertamento dei nuovi prodotti realizzati secondo le specifiche tecniche;

per il regolamento delle misure transitorie, per l'identificazione dei prodotti inventati alla data di inizio del gravame omologativo e delle misure sostitutive di sicurezza per l'eventuale utilizzo controllato di tali prodotti entro precisi tempi di moratoria;

c) *le forme dell'atto omologativo da adottare per ciascuna tipologia di prodotti da omologare a fini previndenziali, da individuare tra le seguenti:*

attestazione omologativa, quando l'atto formale viene rilasciato dalla pubblica amministrazione, a ciò espressamente delegata;

certificazione, di esame di tipo, quando l'atto formale viene rilasciato da un istituto autorizzato;

autocertificazione, quando l'atto conclusivo viene rilasciato dalla stessa ditta fabbricante del prodotto, espressamente autorizzata.

La forma dell'attestazione omologativa va circoscritta ai prodotti ad elevato contenuto di rischio e quella dell'autocertificazione ai prodotti presentanti rischi ridotti o per la conformità di prodotti di serie al prototipo omologato.

Con lo stesso decreto, per ciascuna tipologia di prodotti da sottoporre al processo omologativo, sono determinati:

1) i requisiti costruttivi, attraverso la individuazione — con riferimento alle normative di sicurezza e di igiene — dei fattori di nocività e di rischio per i quali occorre pre-

disporre relazioni tecniche e/o sottoporre i prototipi o gli esemplari di serie ad accertamenti e prove;

2) le procedure e le metodologie per realizzare controlli sistematici di conformità dei prodotti omologati e per revocare gli atti omologativi relativi a prodotti non rispondenti alle specifiche tecniche.

Art. 7.

(Procedure per l'emanazione di specifiche tecniche)

La predisposizione di specifiche tecniche ed il loro sistematico aggiornamento è di competenza dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro che si avvale di appositi comitati tecnici.

I comitati tecnici sono nominati dal consiglio di amministrazione dello stesso Istituto in modo da garantire la rappresentanza dei ministeri interessati, delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale e delle altre categorie indicate nella lettera *a)* del precedente articolo.

Si provvede all'emanazione delle specifiche tecniche mediante decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro della sanità su conforme parere del comitato amministrativo dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro.

Le specifiche tecniche di cui al presente articolo devono possedere i seguenti requisiti:

1) per le condizioni di rischio e nocività di cui all'articolo 6, secondo comma, punto 1, della presente legge, devono contenere:

i criteri e le modalità per predisporre le relazioni tecniche e per realizzare le prove necessarie al rilascio dell'omologazione;

i criteri di valutazione dei risultati degli accertamenti e delle prove sugli elementi costituenti e/o sul prodotto;

2) devono fondarsi sull'acquisizione delle metodologie e delle esperienze risultanti:

dagli studi e dalle ricerche condotte dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro;

dalle corrispondenti specifiche tecniche adottate da organismi internazionali;

dagli studi e dalle ricerche condotte da organismi nazionali di unificazione;

dalle esperienze desunte dagli utenti dei prodotti soggetti ad omologazione.

Le specifiche tecniche devono essere altresì sottoposte, prima della loro emanazione, ad inchiesta pubblica condotta nei confronti sia delle unità sanitarie locali, sia delle organizzazioni dei produttori, degli utenti dei prodotti e degli organismi a carattere scientifico, ai fini della validazione dei contenuti tecnici e delle metodiche di accertamento e di prova.

Ad analoga procedura sono assoggettate le proposte di revisione periodica delle specifiche per adeguarle all'evoluzione della tecnologia e delle conoscenze dei sistemi protettivi.

All'espletamento delle procedure di consultazione di cui al comma precedente è preposto il comitato amministrativo dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro.

Art. 8.

(Obblighi del progettista)

Chiunque progetti prodotti da sottoporre ad omologazione per fini prevenzionali ha l'obbligo di realizzare le migliori condizioni di sicurezza, osservando in particolare le norme relative ai requisiti costruttivi e tutte le condizioni richieste dalle specifiche tecniche previste per i singoli prodotti.

Analogamente, è fatto obbligo al progettista di prevedere le specifiche modalità di installazione da adottare ai fini della sicurezza.

Art. 9.

(Obblighi connessi alla produzione e alla immissione sul mercato)

Chiunque intenda produrre macchine, impianti, attrezzature e mezzi personali di protezione soggetti ad omologazione per fini prevenzionali, deve assicurarsi che i prodotti siano conformi alle specifiche tecniche di cui all'articolo 7.

In particolare è fatto obbligo di:

a) richiedere il rilascio all'autorità competente dei diversi tipi di omologazione di cui al successivo articolo 11;

b) effettuare le prove e gli interventi richiesti con le modalità previste dalle specifiche tecniche di cui all'articolo 7;

c) apporre sui prodotti omologati le indicazioni di identificazione e d'uso previste nelle specifiche tecniche approvate;

d) rilasciare, per ogni esemplare di prodotto omologato, un documento che informi dei possibili rischi e fornisca istruzioni chiare e precise per effettuare, con modalità sicure, il loro trasporto, montaggio, uso, manutenzione.

È vietata la vendita, il noleggio e la concessione in uso di prodotti soggetti ad omologazione per fini prevenzionali, quando questa non sia stata rilasciata.

Chiunque venda, noleggi o conceda in uso i prodotti omologati ha l'obbligo di fornire all'interessato la documentazione di cui alle lettere c) e d).

È consentito al venditore, al noleggiatore ed al concedente in uso di prodotti da assoggettare ad omologazione per fini prevenzionali di sostituirsi al costruttore negli adempimenti di cui al presente articolo, compatibilmente con la possibilità di realizzare le prove di conformità previste dalle specifiche tecniche.

Il fabbricante del prodotto è responsabile di ogni incidente derivante da omissione di indicazione di precauzione da adottare nelle condizioni di normale impiego e di manutenzione del prodotto.

Art. 10.

(Obblighi degli utilizzatori)

È fatto divieto di utilizzare prodotti soggetti ad omologazione per fini prevenzionali quando questa non sia stata rilasciata o quando la documentazione non sia conforme a quanto prescritto al precedente articolo 9.

Il datore di lavoro o la persona alla quale spetti, in luogo non di lavoro, di vigilare sulla sicurezza di altre persone, ha l'obbligo di chiedere ai fornitori dei prodotti sottoposti ad omologazione per fini prevenzionali la relativa documentazione e di accertarsi sulla correttezza della stessa. Tale documentazione deve essere conservata ed esibita agli organi di vigilanza e, su richiesta, alle rappresentanze sindacali dei lavoratori.

Art. 11.

(Rilascio delle omologazioni - Procedure)

Le funzioni relative agli accertamenti e alle attestazioni connesse alla omologazione per fini prevenzionali sono delegate alle regioni che le esercitano mediante subdelega ai comuni, ai sensi dell'articolo 7, quarto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e secondo quanto di seguito specificato dalla presente legge.

L'omologazione per fini prevenzionali è rilasciata dalle unità sanitarie locali che gestiscono i servizi o presidi multinazionali appositamente individuati dalle regioni.

La unità sanitaria locale, accertata la completezza della documentazione prodotta, procede al suo esame ed alla eventuale effettuazione delle prove e degli accertamenti previsti nella specifica tecnica sia attraverso i propri presidi, sia ricorrendo a laboratori autorizzati al rilascio di certificazioni.

In caso di esito positivo degli esami, degli accertamenti e delle prove l'unità sanitaria locale rilascia:

a) attestato omologativo per i tipi di prodotti per i quali è prevista tale forma omologativa;

b) attestato di registrazione delle certificazioni e delle autocertificazioni, per i tipi di prodotti per i quali è prevista tale forma omologativa.

L'unità sanitaria locale rilascia inoltre:

autorizzazione della certificazione per i laboratori di prova secondo quanto previsto dal secondo alinea della lettera a) dell'articolo 6.

autorizzazione alla autocertificazione per le aziende produttrici secondo quanto previsto dal terzo alinea della lettera a) dell'articolo 6.

Per ciascun tipo di attestato di cui alle lettere precedenti le unità sanitarie locali provvedono, contestualmente al rilascio, a notificare copia autentica dei documenti e degli atti al Ministero della sanità che provvede alla loro registrazione, alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed all'aggiornamento dell'elenco delle attestazioni omologative rilasciate.

La registrazione è condizione di efficacia dell'atto omologativo e deve intervenire entro sessanta giorni dalla notifica di cui al comma precedente.

Le unità sanitarie locali hanno diritto di accedere alle documentazioni registrate.

In caso di esito negativo degli esami, degli accertamenti e delle prove, la unità sanitaria locale provvede a darne comunicazione al richiedente precisando le motivazioni del rigetto dell'istanza, con esclusivo riferimento a difformità riscontrate rispetto alle specifiche tecniche.

In ogni caso l'esito positivo o negativo degli accertamenti e delle prove deve essere comunicato entro il termine massimo prefissato dal decreto di cui all'articolo 6 della presente legge in relazione alla complessità degli esami, dei controlli e degli accertamenti per ciascun tipo di prodotto o di modalità autorizzativa.

La omologazione per fini prevenzionali è soggetta a revoca in qualunque momento vengano meno le condizioni in base alle quali è stata rilasciata. Possono essere concesse omologazioni a titolo sperimentale, con prov-

vedimento motivato che ne specifichi i limiti di tempo e di validità e le località in cui può essere effettuata la sperimentazione.

Le omologazioni per fini prevenzionali sono valide per tutto il territorio nazionale, e possono essere subordinate a particolari condizioni d'uso, che dovranno essere ripetute nelle istruzioni di cui alla lettera d) dell'articolo 9.

Art. 12.

(Individuazione dei presidi multinazionali di prevenzione preposti alla omologazione per fini prevenzionali)

Ai fini dell'esercizio delle funzioni subdelegata ai comuni, ai sensi degli articoli 2 e 11 della presente legge, le regioni, anche sulla base delle direttive di cui all'articolo 5, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, individuano le unità sanitarie locali i cui servizi o presidi multizonali di prevenzione previsti dall'articolo 22 della citata legge n. 833, siano idonei allo svolgimento delle attività omologative per fini prevenzionali.

Dell'avvenuta individuazione e dei successivi provvedimenti modificativi va data comunicazione al Ministero della sanità.

Art. 13.

(Laboratori, centri e stazioni di prova)

Ai fini dell'omologazione per fini prevenzionali, i soggetti interessati devono rivolgere istanza all'unità sanitaria locale territorialmente competente che gestisce presidi o servizi multizonali di prevenzione individuati ai sensi del precedente articolo 12, proponendo il centro idoneo alla effettuazione delle prove, da scegliere tra quelli inclusi nell'elenco dei laboratori, centri o stazioni di prova autorizzati.

In ogni caso, qualora la unità sanitaria locale disponga di proprie strutture tecniche idonee all'effettuazione delle prove di cui al comma precedente, si provvede, in via prio-

ritaria, mediante l'utilizzo della struttura pubblica.

Art. 14.

(Oneri)

Gli oneri relativi alle procedure omologative sono a carico dei richiedenti. Gli stessi sono tenuti a versare alle unità sanitarie locali territorialmente competenti le somme dovute secondo quanto stabilito in apposito tariffario approvato dal Ministero della sanità.

Art. 15.

(Ricorsi)

Avverso gli atti delle unità sanitarie locali relativi alle attestazioni omologative ed alla registrazione delle certificazioni e delle autocertificazioni, è ammesso ricorso al presidente della giunta regionale che decide entro trenta giorni, con le modalità previste dal penultimo comma dell'articolo 21 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, previa acquisizione, qualora ritenuto necessario, del parere dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro.

Trascorso tale termine, l'atto impugnato si intende come definitivo e contro di esso è ammesso il ricorso in sede giurisdizionale.

Art. 16.

(Revoca degli atti omologativi ed autorizzativi)

Gli attestati omologativi ed autorizzativi sono revocati dalla stessa unità sanitaria locale che ha provveduto al loro rilascio o alla loro registrazione quando siano venuti meno i requisiti per l'omologazione del prodotto o per l'autorizzazione alla certificazione o alla autocertificazione.

L'accertamento di tali circostanze ha luogo:

a seguito di azione diretta di vigilanza da parte della unità sanitaria locale territo-

rialmente competente, nell'ambito delle procedure e delle metodologie previste al punto 2) dell'articolo 6;

a seguito di segnalazione di non rispondenza di prodotti omologati ai requisiti previsti nelle specifiche tecniche, risultanti da controlli effettuati da altre unità sanitarie locali;

a seguito di accertamento di non rispondenza del prodotto da parte dell'autorità giudiziaria, in dipendenza di accertamenti relativi a condizioni di rischio riscontrate nei luoghi di impiego dei prodotti.

La revoca dell'omologazione comporta il divieto di immissione sul mercato e di utilizzazione dei relativi prodotti.

Il ricorso avverso al provvedimento di revoca non ne sospende la validità fino alla emanazione del relativo provvedimento finale, da adottare con le modalità previste dal precedente articolo 15.

Art. 17.

(Identificazione dei prodotti omologati per fini prevenzionali)

I prodotti omologati per fini prevenzionali sono identificati attraverso sistemi diversi, individuati per ciascun tipo di prodotto dal decreto di cui all'articolo 6.

In ogni caso i prodotti omologati per fini prevenzionali devono essere contrassegnati in modo indelebile almeno con le seguenti indicazioni:

nome o marchio del fabbricante;

anno di produzione;

numero identificativo dell'atto di omologazione e unità sanitaria locale che l'ha rilasciato.

Art. 18.

(Controlli e vigilanza)

I prodotti omologati per fini prevenzionali sono sottoposti ad accertamenti sistematici, ai sensi delle norme vigenti in mate-

ria di sicurezza, nei confronti delle produzioni successive nonché nelle fasi di impianto ed esercizio.

A tali accertamenti provvedono le unità sanitarie locali, cui spetta il compito di adottare i provvedimenti necessari.

In nessun caso l'intervenuta omologazione per fini prevenzionali può essere assunta come motivo per ostacolare l'esercizio dell'attività ispettiva e di controllo in materia di sicurezza prevista dall'articolo 21 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Art. 19.

(Riconoscimenti di reciprocità)

Le unità sanitarie locali preposte al rilascio degli attestati omologativi, certificativi ed autocertificativi previsti dall'articolo 11 della presente legge possono essere abilitate, con decreto del Ministro della sanità, allo svolgimento delle funzioni ed al rilascio di atti ai fini dell'attuazione delle direttive comunitarie in materia di omologazione di sicurezza.

L'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro è autorizzato a stipulare, con i corrispondenti organismi di altre nazioni, convenzioni di reciprocità per prestazioni effettuate dalle unità sanitarie locali relative a prodotti italiani destinati all'esportazione e per prestazioni effettuate da organismi di controllo di altre nazioni, per prodotti destinati al mercato italiano.

Al di fuori di quanto previsto dai commi precedenti è fatto divieto di immissione nel mercato interno di prodotti esteri che non presentino i requisiti di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 20.

(Sanzioni)

La vendita, il noleggio e la concessione in uso, dopo la data di inizio del divieto di cui

al secondo alinea della lettera *b)* dell'articolo 6), di prodotti difformi da quelli omologati o registrati comporta:

a) la revoca dell'atto autorizzativo;

b) l'annullamento degli atti di vendita, noleggio o concessione in uso dei prodotti difformi;

c) il divieto d'uso di tali prodotti e, nei casi di maggiore gravità, il sequestro;

d) l'ammenda da lire 50.000 a lire 1 milione per ogni prodotto non conforme immesso alla vendita, al noleggio o alla concessione in uso, con importo da stabilire in relazione al valore commerciale del prodotto stesso.

La vendita, il noleggio e la concessione in uso di prodotti non provvisti di autorizzazione omologativa comporta, oltre alle sanzioni di cui alle lettere *b)* e *c)* del precedente comma, una ammenda di importo triplo rispetto a quelle di cui al comma precedente.

In caso di recidiva, oltre al raddoppio delle sanzioni indicate ai commi precedenti, i trasgressori sono puniti con l'arresto fino a 6 mesi.

Il rilascio di certificazioni non rispondenti agli esiti degli accertamenti e delle prove comporta:

a) la revoca dell'autorizzazione alla certificazione;

b) l'ammenda, per il responsabile del laboratorio di prove, da lire 3 milioni a lire 10 milioni ed il suo arresto fino a 6 mesi nei casi di maggiore gravità.

Il rilascio di autocertificazioni non rispondenti agli esiti degli accertamenti e delle prove comporta:

a) la revoca dell'autorizzazione alla certificazione;

b) l'ammenda, per il legale rappresentante della ditta autorizzata alla autocertificazione, fino a lire 5 milioni;

c) le sanzioni di cui alle lettere b), c), e d) del primo comma del presente articolo.

Il rilascio di autocertificazioni da parte di ditta non autorizzata comporta, oltre alle sanzioni di cui alle lettere b) e c) del primo comma del presente articolo, ammende di importo triplo rispetto a quelle previste al comma precedente e, nei casi di maggiore gravità, l'arresto fino a 3 mesi.

Art. 21.

(Segreto industriale)

Sono tenuti al rispetto del segreto industriale tutti coloro che, per ragioni di ufficio o quali appartenenti a laboratorio, centro o stazione di prova, vengano comunque a conoscenza di dati ed elementi di privative industriali o commerciali di prodotti o che possano essere oggetto delle privative anzidette.

Art. 22.

(Norme transitorie)

Alla data di entrata in vigore della presente legge il Servizio sanitario nazionale si sostituisce a tutti gli effetti all'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni e all'Associazione nazionale per il controllo della combustione nello svolgimento dei compiti e degli adempimenti già loro propri.

In particolare, attraverso le unità sanitarie locali ed i relativi presìdi multinazionali di prevenzione, viene assicurato lo svolgimento di tutte le funzioni di carattere operativo anche in materia omologativa e, attraverso l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, il loro coordinamento centrale mediante l'utilizzo del personale, delle attrezzature e delle metodologie già in atto fino all'emanazione di nuove disposizioni o alla stipula di nuovi accordi di reciprocità con i corrispondenti enti esteri.

DISEGNO DI LEGGE n. 1892

D'INIZIATIVA DEL SENATORE LANDOLFI

Art. 1.*(Definizione di omologazione e delega delle relative funzioni amministrative)*

L'omologazione per fini prevenzionali di macchine, di parti di impianti, di attrezzature e di mezzi personali di protezione ed in genere di prodotti destinati ad uso lavorativo o extra lavorativo è il complesso di procedure e di atti in base ai quali la commercializzazione dei prodotti soggetti ad autorizzazione omologativa è consentita solo quando sia stata accertata la rispondenza a predeterminati requisiti di sicurezza.

L'esercizio delle funzioni amministrative concernenti l'omologazione per fini prevenzionali definita nel comma precedente è delegato alle regioni che lo esercitano attraverso appositi centri omologativi, dotati di autonomia funzionale ed amministrativa e soggetti al coordinamento ed all'indirizzo del Ministero della sanità, istituiti presso uno o più presidi multinazionali di prevenzione della regione o di regione vicinoria.

Art. 2.*(Individuazione dei tipi di prodotti da sottoporre ad omologazione)*

Il piano sanitario nazionale determina ed aggiorna l'elenco dei tipi di prodotti da sottoporre ad omologazione in base a criteri obiettivi di priorità e di gradualità relativi alla potenzialità del rischio, alla frequenza e gravità degli incidenti, delle malattie e degli infortuni.

Art. 3.*(Normative applicative)*

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della

sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale, sono determinati:

1) i criteri direttivi:

a) per realizzare la partecipazione degli utilizzatori dei prodotti, degli acquirenti, dei progettisti e dei produttori, degli operatori del servizio sanitario nazionale e degli esperti di organismi di ricerca, di unificazione e di studio alla predisposizione delle specifiche tecniche relative a ciascun tipo di prodotto da sottoporre ad omologazione;

b) per autorizzare, da parte del Centro omologativo territorialmente competente, laboratori abilitati al rilascio di certificazioni e per la revoca delle autorizzazioni rilasciate;

c) per autorizzare le aziende produttrici, quando i relativi processi di produzione e di controllo dei prodotti siano stati qualificati dal Centro omologativo territorialmente competente a rilasciare autocertificazioni di conformità dei prodotti di serie ai prototipi omologati, e per la revoca delle autorizzazioni rilasciate;

2) le modalità:

a) per la pubblicazione delle specifiche tecniche ai fini della preventiva sperimentazione e validazione prima della loro emanazione o del loro periodico aggiornamento;

b) per la fase di avviamento del processo omologativo, con la individuazione dei tempi tecnici necessari per l'emanazione delle specifiche tecniche e l'inizio del divieto di commercializzazione dei prodotti non omologati, determinati in modo da consentire la progettazione e l'assoggettamento ad accertamento dei nuovi prodotti realizzati secondo le specifiche tecniche;

c) per il regolamento delle misure, transitorie, per l'identificazione dei prodotti invenduti alla data di inizio del gravame omologativo e delle misure sostitutive di sicurezza per l'eventuale utilizzo controllato di tali prodotti entro precisi tempi di moratoria;

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

3) le forme dell'atto omologativo da adottare per ciascun tipo di prodotto, da individuare tra le seguenti:

a) attestazione omologativa, quando l'atto formale viene rilasciato dalla pubblica amministrazione, a ciò espressamente delegata, da adottarsi sempre per i prodotti ad elevato contenuto di rischio;

b) certificazione di esame di tipo, quando l'atto formale viene rilasciato da un istituto autorizzato;

c) autocertificazione, quando l'atto conclusivo viene rilasciato dalla stessa ditta fabbricante del prodotto, espressamente autorizzata, da adottarsi sempre per i prodotti presentanti rischi ridotti o per la conformità di prodotti di serie al prototipo omologato;

4) i requisiti costruttivi, attraverso la individuazione — con riferimento alle normative di sicurezza e di igiene — dei fattori di nocività e di rischio per i quali occorre predisporre relazioni tecniche e/o sottoporre i prototipi o gli esemplari di serie ad accertamenti e prove;

5) le procedure e le metodologie per realizzare controlli sistematici di conformità dei prodotti omologati e per revocare gli atti omologativi relativi a prodotti non rispondenti alle specifiche tecniche;

6) i termini massimi per il rilascio degli attestati previsti per le diverse forme di atto omologativo.

Art. 4.

(Procedure per l'emanazione delle specifiche tecniche)

La determinazione di specifiche tecniche ed il loro sistematico aggiornamento sono di competenza, per ciascun tipo di prodotto, di apposito comitato costituito presso l'Istituto superiore per la prevenzione e per la sicurezza del lavoro, composto secondo i criteri direttivi indicati al primo comma, numero 1), dell'articolo 3 ed osservando le modalità individuate al primo comma, numero 2), dello stesso articolo.

Le specifiche tecniche sono emanate con decreto del Ministro della sanità e sono vincolate all'osservanza delle seguenti disposizioni:

1) la specifica tecnica deve contenere per le condizioni di nocività e di rischio di cui al primo comma, numero 4), dell'articolo 3:

a) i criteri e le modalità per predisporre — nell'ambito degli obiettivi fissati dalle normative di sicurezza — le relazioni tecniche per realizzare le prove necessarie per il conseguimento dell'omologazione;

b) i criteri di valutazione dei risultati degli accertamenti e delle prove effettuate sul prodotto finito nonché sugli elementi costituenti questo;

2) la specifica tecnica deve acquisire le metodologie e le esperienze risultanti:

a) dagli studi e dalle ricerche condotte dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro;

b) dalle corrispondenti specifiche tecniche adottate da organismi internazionali;

c) dagli studi e dalle ricerche condotte da organismi nazionali di unificazione;

d) dalle esperienze desunte dagli utenti dei prodotti soggetti ad omologazione;

3) la specifica tecnica prima della emanazione deve essere assoggettata ad inchiesta pubblica condotta nei confronti sia delle organizzazioni dei produttori e degli utenti dei prodotti, sia degli organismi nazionali a carattere scientifico, ai fini della verifica di validità dei contenuti tecnici e delle metodiche di accertamento e di prova.

Ad analoga procedura sono assoggettate le proposte di revisione periodica delle specifiche per adeguarle all'evoluzione della tecnologia e delle conoscenze dei sistemi protettivi.

Art. 5.

(Procedure per l'omologazione)

Le istanze di omologazione sono inoltrate al Centro omologativo territorialmente com-

petente in relazione alla ubicazione dello stabilimento di produzione ovvero, per i produttori esteri, della sede centrale della relativa rappresentanza commerciale, corredate dalle documentazioni e dalle certificazioni eventualmente previste dalla specifica tecnica in relazione al tipo di prodotto da omologare ed alla forma prevista, per il tipo di prodotto, dal decreto di cui all'articolo 3, con riferimento specifico al disposto del numero 3) dello stesso articolo 3 della presente legge.

Il Centro omologativo, accertata la completezza della documentazione prodotta, procede al suo esame ed alla eventuale effettuazione delle prove e degli accertamenti previsti nella specifica tecnica sia direttamente, sia ricorrendo ai laboratori di servizi omologativi di altri presidi multizonali o a laboratori autorizzati al rilascio di certificazioni.

In caso di esito positivo degli esami, degli accertamenti e delle prove il Centro omologativo rilascia:

a) attestato omologativo, per i tipi di prodotti per i quali è prevista tale forma autorizzativa;

b) attestato di registrazione delle certificazioni e delle autocertificazioni, per i tipi di prodotti per i quali è prevista tale forma autorizzativa;

c) attestato autorizzativo alla certificazione, per i laboratori di prova rispondenti ai criteri previsti dal decreto di cui all'articolo 3;

d) attestato autorizzativo alla autocertificazione, per le aziende produttrici rispondenti ai criteri previsti dal decreto di cui all'articolo 3.

Per ognuno dei provvedimenti di cui alle lettere precedenti i Centri omologativi provvedono, contestualmente al rilascio, a notificare copia autentica dei documenti e degli atti al Ministero della sanità.

In caso di esito negativo degli esami, degli accertamenti e delle prove il Centro omologativo provvede a darne comunicazione al richiedente precisando le motivazioni del rigetto dell'istanza, con esclusivo riferi-

mento a difformità riscontrate nel prodotto rispetto alle specifiche tecniche.

In ogni caso l'esito positivo o negativo degli esami, degli accertamenti e delle prove deve essere comunicato entro il termine massimo prefissato, per ciascun tipo di prodotto o di forma autorizzativa, dal decreto di cui all'articolo 3, in relazione alla complessità degli esami, dei controlli e degli accertamenti.

Trascorso tale termine senza che sia stata data comunicazione degli esiti, degli esami, degli accertamenti e delle prove, il prodotto può essere liberamente commercializzato a condizione che l'istanza di omologazione presentata al centro omologativo sia stata corredata di tutte le certificazioni previste dalla specifica tecnica e sempre che le relative risultanze abbiano fornito esito positivo. Il Centro omologativo è tenuto, in tale ipotesi, alla registrazione dell'istanza come atto omologativo provvisorio.

Art. 6.

(Ricorsi)

Avverso gli atti dei Centri omologativi relativi alle attestazioni omologative ed alla registrazione delle certificazioni e delle autocertificazioni è ammesso ricorso al presidente della giunta regionale che decide entro trenta giorni, con le modalità previste dal quinto comma dell'articolo 21 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Quando la materia del ricorso riguardi problemi interpretativi o applicativi delle specifiche tecniche, il ricorso viene inoltrato, a cura del presidente della giunta regionale, al Ministero della sanità che nel termine di trenta giorni dalla ricezione si esprime in merito, su conforme parere del Comitato di cui al primo comma dell'articolo 4.

Art. 7.

(Revoca degli atti omologativi ed autorizzativi)

Gli atti omologativi ed autorizzativi sono revocati dallo stesso Centro omologativo che

ha provveduto al loro rilascio o alla loro registrazione quando siano venuti meno i requisiti per l'omologazione del prodotto o per l'autorizzazione alla certificazione o alla autocertificazione.

L'accertamento di tali circostanze ha luogo:

a seguito di azione diretta di vigilanza da parte del Centro omologativo territorialmente competente, nell'ambito delle procedure e delle metodologie previste al numero 5) dell'articolo 3;

a seguito di segnalazioni di non rispondenza di prodotti omologati ai requisiti previsti nelle specifiche tecniche, risultanti da controlli effettuati da una unità sanitaria locale;

a seguito di accertamento di non rispondenza del prodotto da parte dell'autorità giudiziaria, in dipendenza di accertamenti relativi a condizioni di rischio riscontrate nei luoghi di impiego dei prodotti.

Il ricorso avverso al provvedimento di revoca non ne sospende la validità fino alla emanazione del relativo provvedimento finale, da adottare con le modalità previste dall'articolo 6.

Art. 8.

(Identificazione dei prodotti omologati).

I prodotti omologati sono identificati attraverso sistemi diversi individuati, per ciascun tipo di prodotto, dal decreto di cui all'articolo 3.

Salvo diversa disposizione, i prodotti omologati devono essere contrassegnati in modo indelebile con le seguenti indicazioni:

- a) nome e marchio del fabbricante;
- b) numero progressivo di fabbrica;
- c) anno di produzione;
- d) numero identificativo dell'atto di omologazione o di registrazione e del centro che l'ha effettuata;

e) caratteristiche e limiti di impiego del prodotto.

Art. 9.

(Utilizzo dei prodotti omologati).

L'utilizzo dei prodotti omologati deve avvenire osservando le norme di montaggio, impiego e manutenzione fornite dal fabbricante e nei limiti risultanti dai relativi manuali da questi consegnati all'utente.

Il fabbricante del prodotto è responsabile di ogni incidente derivante da omissione di indicazione di precauzioni da adottare nelle condizioni di normale impiego e di manutenzione del prodotto.

Il fabbricante non è responsabile del non corretto inserimento del prodotto in un ambito lavorativo o extra lavorativo che determini, in relazione al rapporto con altri prodotti, con l'ambiente e con il sistema organizzativo, condizioni di nocività o di rischio che il prodotto non avrebbe rappresentato se correttamente inserito nel contesto lavorativo o extra lavorativo.

Art. 10.

(Controlli e vigilanza).

I prodotti omologati sono sottoposti ad accertamenti sistematici all'atto del primo utilizzo ed estemporanei nei confronti delle produzioni successive intesi a:

- a) controllare la congruità delle specifiche tecniche ai fini del raggiungimento di condizioni di salute nell'impiego dei prodotti stessi e della capacità dei prodotti — quando correttamente utilizzati — a mantenere tale requisito nel tempo;
- b) accertare la rispondenza dei prodotti alle specifiche tecniche.

A tali accertamenti, di iniziativa o su richiesta degli utenti, provvedono le unità sanitarie locali, cui spetta il compito di socializzare gli esiti degli accertamenti effettuati e di adottare i provvedimenti necessari.

In nessun caso l'esistenza di un atto omologativo può essere assunto come motivo per impedire l'attività ispettiva e di controllo prevista dall'articolo 21 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Art. 11.

(Riconoscimenti di reciprocità).

Le strutture omologative, certificative ed autocertificative previste negli articoli precedenti possono essere abilitate, con decreto del Ministro della sanità, allo svolgimento delle funzioni ed al rilascio di atti ai fini dell'attuazione delle direttive comunitarie in materia di omologazione di sicurezza.

L'Istituto superiore per la prevenzione e per la sicurezza del lavoro è autorizzato a stipulare, con i corrispondenti organismi di altre nazioni incaricati di esami, di accertamenti e di prove omologative, convenzioni di reciprocità per prestazioni effettuate dai Centri omologativi relative a prodotti italiani destinati all'esportazione.

Art. 12.

(Tariffe per esami, accertamenti e prove omologative).

Per gli esami, gli accertamenti e le prove gli interessati sono tenuti a corrispondere ai Centri omologativi che li hanno effettuati tasse corrispondenti alle spese sostenute, determinate per tipo di prodotto e per genere di servizio erogato nella misura annualmente definita con decreto del Ministro della sanità, su proposta dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro.

Le tariffe per prestazioni erogate da laboratori autorizzati non possono comunque superare il 50 per cento delle corrispondenti tariffe dei Centri omologativi.

Nulla è dovuto ai Centri per le procedure di registrazione e per i relativi attestati di cui alla lettera b) dell'articolo 5.

Art. 13.

(Sanzioni).

La vendita, il noleggio o la concessione in uso dopo la data di inizio del divieto di cui all'articolo 3, numero 2), lettera b), di prodotti difformi da quelli omologati o registrati comporta:

- 1) la revoca dell'atto autorizzativo;
- 2) l'annullamento degli atti di vendita, noleggio o concessione in uso dei prodotti difformi;
- 3) il divieto d'uso di tali prodotti e, nei casi di maggiore gravità, il sequestro;
- 4) l'ammenda da lire 50.000 a lire 1 milione per ogni prodotto non conforme immesso alla vendita, al noleggio o alla concessione in uso, con importo da stabilire in relazione al valore commerciale del prodotto stesso.

La vendita, il noleggio e la concessione in uso di prodotti non provvisti di autorizzazione omologativa comporta, oltre alle sanzioni di cui ai precedenti numeri 2) e 3), una ammenda di importo triplo rispetto a quelle di cui al precedente numero 4).

In caso di recidiva, oltre al raddoppio delle sanzioni indicate ai commi precedenti, i trasgressori sono puniti con l'arresto fino a 6 mesi.

Il rilascio di certificazioni non rispondenti agli esiti degli accertamenti e delle prove comporta:

- a) la revoca dell'autorizzazione alla certificazione;
- b) l'ammenda, per il direttore del laboratorio di prove, da lire 3.000.000 a lire 10.000.000 ed il suo arresto fino a 6 mesi, nei casi di maggiore gravità.

Il rilascio di autocertificazioni non rispondenti agli esiti degli accertamenti e delle prove comporta:

- a) la revoca dell'autorizzazione alla autocertificazione;
- b) l'ammenda, per il preposto alla struttura aziendale incaricata della autocertifica-

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

zione, fino a lire 5.000.000 e, nei casi di maggiore gravità, l'arresto fino a 3 mesi.

Art. 14.

(Norme transitorie).

Dalla data di entrata in vigore della presente legge il servizio sanitario nazionale si sostituisce, nello svolgimento delle funzio-

ni amministrative in materia omologativa, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale; all'ANCC ed all'EN-PI utilizzando il personale, le attrezzature e le metodologie in atto fino alla emanazione di nuove specifiche o alla stipula di nuovi accordi di reciprocità con enti esteri di controllo.